

La società **Telequattro s.r.l.**, in ossequio a quanto disposto dal T.A.R. Lazio – Roma con ordinanza n.3188/2025, procede alla pubblicazione sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del seguente

AVVISO

per l'integrazione del contraddittorio ex art.49 c.p.a.

in relazione al giudizio pendente dinanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma

Sezione Quarta Ter – Registro Generale n. 1316/2025

Udienza pubblica del 21 ottobre 2025

promosso dalla ricorrente **Telequattro s.r.l.** (c.f. 01791970153; P.iva 00231920323), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Filippo Jannacopulos, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Guerrini del Foro di Verona (c.f. GRRLCN50R17L781O - fax 0458350402 – PEC avvluccianoguerrini@ordineavvocativrpec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona (VR) Viale Nino Bixio 22/a,

PER L'ANNULLAMENTO:

- 1) della determinazione 20 novembre 2024 comunicata in pari data da parte della Dirigente della Divisione X – *Emittenza Radiotelevisiva*. *Contributi* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di rigetto della richiesta di esclusione dalla procedura per l'erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 di GRP Reti s.r.l. con il marchio “GRP VERA TV” e TVP Italy s.r.l. con il marchio “VERA TV”;
- 2) del decreto 20 novembre 2024, prot. 0023974, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato sul sito del Ministero, con il quale è

stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse all'erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti televisive a carattere commerciale per l'annualità 2024 e relativi allegati, nella parte in cui ha ammesso GRP Reti s.r.l. con il marchio "GRP VERA TV" e TVP Italy s.r.l. con il marchio "VERA TV";

3) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto;

con consequenziale condanna alla riformulazione della graduatoria *de qua* includendo la ricorrente nell'elenco delle prime cento emittenti collocate.

contro

il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

la **Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita,

nonché le controinteressate

GRP Reti s.r.l. con l'Avv. Eleonora Zazza e Fabrizio Magliaro

T.V.P. Italy s.r.l. con l'Avv. A. Calandrini

E NEI CONFRONTI ALTRESI'

di *"tutti i soggetti collocati nella graduatoria per l'annualità 2024 ex D.P.R. n.146/2017 approvata con il decreto 20 novembre 2024, prot. 0023974 impugnato"* in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ai quali viene esteso il contraddittorio in ossequio alle indicazioni prescritte dal T.A.R. Lazio – Roma con ordinanza n. 3188/2025.

**SUNTO DEL NUMERO DI RICORSO, DEL PETITUM, DELLE
CENSURE E DEGLI ATTI IMPUGNATI RELATIVI AL PREDETTO
RICORSO**

Con ricorso n.1316/2025 promosso dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, Telequattro

s.r.l. afferma di aver partecipato alle procedure di cui al D.P.R. n. 146/2017 per l'erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali per l'annualità 2024.

Il 5 ottobre 2024 veniva pubblicata da parte del Ministero, la graduatoria provvisoria per l'annualità in questione, nella quale, relativamente al marchio "TELEQUATTRO", la ricorrente veniva collocata nella posizione n. 101, quindi nella cosiddetta "fascia B" e pertanto penalizzata per quanto attiene l'ammontare degli importi dei contributi riconosciuti.

In data 7-8 ottobre 2024 formulava al Ministero istanza di accesso agli atti riguardante la domanda di partecipazione di varie emittenti televisive che la precedevano, tra le quali "GRP VERA TV" della GRP Reti s.r.l. collocata al 66° posto; "VERA TV" della TVP Italy s.r.l. collocata al 60° posto.

Nell'attesa di quanto richiesto con accesso agli atti e sulla scorta di documentazione di cui era possesso, la ricorrente rilevava e segnalava al Ministero che dall'esame della domanda di partecipazione all'erogazione dei contributi per l'annualità 2021 di TVP Italy s.r.l. per il marchio "VERA TV" per la regione Marche, presentata a febbraio del 2021 e la domanda 2022 di GRP Reti s.r.l. per il marchio "GRP Televisione" per la regione Piemonte, presentata a febbraio 2022, risultava la sovrapposizione dichiarativa di alcuni dipendenti tra i due soggetti relativamente all'anno 2020

Tale ripetizione non era evidentemente possibile ancorché tra TVP Italy s.r.l. e GRP Reti S.r.l. fosse intervenuta cessione di ramo d'azienda in data 4 settembre 2021e, quindi, le relative dichiarazioni apparivano mendaci e come tali atte a provocare l'esclusione dalla partecipazione ai bandi per le tre successive annualità (compresa quindi quella 2024) a norma dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 146/2017.

Nuove risultanze inducevano la ricorrente a formulare il 18 ottobre 2024 una ulteriore richiesta di accesso agli atti al Ministero, finalizzata ad ottenere

l'elenco dei giornalisti e dei dipendenti applicati all'attività di FSMA occupati nel biennio 2019-2020 dalla GRP Reti s.r.l. e dichiarati per la partecipazione al bando per la formazione delle graduatorie FSMA in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell'area tecnica AT01 (Piemonte) con il marchio "GRP Televisione".

Il 20 Novembre 2024 il Ministero comunicava alla ricorrente, senza fornire motivazione alcuna, che, a seguito dell'istanza presentata, si era determinato a escludere dalla procedura Italia Network s.r.l. e a *confermare le Società GRP RETI S.R.L. e TVP ITALY S.R.L.*”

In pari data pubblicava sul proprio sito la graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi per l'annualità 2024, nella quale Telequattro era collocata nella posizione n. 101, GPR Reti s.r.l. nella posizione 66 e TVP Italy s.r.l. nella posizione 60.

La completa acquisizione degli atti richiesta al Ministero il 18 ottobre 2024 avveniva il 18 dicembre 2024.

La ricorrente nel proposto ricorso deduceva:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 3, e dell'art. 8, D.P.R. n. 146/2017, nonché del D.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, errore di fatto e di diritto, sviamento, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà.

Dall'esame della domanda di partecipazione per l'annualità 2021 di TVP Italy s.r.l. collegato al marchio "VERA TV" per la regione Marche, dei contributi agli FSMA di cui al D.P.R. n. 146/2017 presentata a febbraio del 2021 e la domanda 2022 di GRP Reti s.r.l. per il marchio "GRP Televisione" per la regione Piemonte, presentata a febbraio 2022, risulta evidente la sovrapposizione (*i.e.* duplicazione) dei medesimi dipendenti dichiarati da entrambe per l'annualità 2020: (domanda 2021 di TVP Italy riferita ai dipendenti 2019 e 2020 e domanda di GRP Reti 2022 riferita ai dipendenti 2020 e 2021).

Accertamento delle duplicazioni del personale dipendente per come evidenziato

nell'indicazione dei nominativi dei lavoratori, incompatibile anche con la normativa italiana sulla protezione dei lavoratori e che non poteva essere imputata all'effetto della cessione del ramo d'azienda intervenuta tra TVP Italy s.r.l. e GRP Televisioni il 4 settembre 2021, afferente al marchio "VERA SPORT".

La duplicazione dei dipendenti non poteva quindi trovare giustificazione nella cessione di ramo d'azienda afferente al marchio "VERA SPORT" e pertanto rende evidente il mendacio nella domanda di accesso ai contributi del 2022 reso da entrambe le controinteressate o quanto meno dalla GRP Reti s.r.l..

Tutte queste circostanze erano state rappresentate da parte della ricorrente al Ministero che avrebbe dovuto provvedere, verificata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalle due società nella procedura per l'annualità 2022, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure per l'erogazione dei contributi per i tre anni successivi (e pertanto inclusa l'annualità 2024) e alla revoca dei contributi già erogati a norma dell'art. 4 comma 3, e dell'art. 8, D.P.R. n. 146/2017, nonché alla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e alla revoca dei benefici già erogati con divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dalla decadenza a norma dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (le dichiarazioni rese nelle procedure *ex* D.P.R. n. 146/2017 sono rilasciate nelle forme previste dagli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000).

Il mendacio riguardava anche la TVP Italy srl.

Nella propria domanda di contributi dell'anno 2022 per il marchio "VERA TV", TVP Italy ha infatti omesso di indicare i dipendenti in forza all'emittente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 (fino a settembre), come aveva invece fatto nella propria domanda del 2021, come invece avrebbe dovuto fare posto che tali dipendenti erano certamente stati al suo servizio in quei periodi.

TVP Italy s.r.l., nel non dichiarare i dipendenti in forza all'azienda nella

domanda di contributi dell'anno 2022 e con certezza assoluta quelli dell'anno 2020 associati al mai ceduto marchio "Vera TV", con la propria condotta omissiva ha certamente e scientemente favorito la GRP Reti s.r.l.

Dal 10 giugno 2021 la società Mail Express Group S.r.l. aveva assunto il controllo sia di TVP Italy sia di GRP Reti e che entrambe le società controinteressate all'epoca dei fatti erano amministrare dalla Sig.ra Bice Ledda.

Parimenti dovrà quindi essere esclusa dalla graduatoria TVP Italy.

A seguito dell'accesso agli atti del 18 ottobre 2024, il Ministero ha fornito a Telequattro la documentazione relativa ai dipendenti indicati da GRP Reti per la partecipazione al Bando del 2021 per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell'area tecnica AT01 (Piemonte) per il marchio "GRP Televisione".

All'esito della verifica è emersa l'indebita indicazione come propri, nella domanda di GRP Reti, dei medesimi dipendenti che invece erano in forza a TVP Italy negli anni 2019 e 2020 e per di più dalla stessa inseriti nella propria domanda di contributi dell'anno 2021.

La posizione della GRP Reti s.r.l. dovrà essere riconsiderata non solo in relazione alla partecipazione al bando contributi ex DPR 146/2017 per l'anno 2024 e la revoca dei contributi per le annualità 2022 e 2023, ma anche in riferimento alle graduatorie FSMA ed LCN dell'Area Tecnica AT01 e in riferimento alla collocazione in posizione utile per l'accesso alla capacità trasmissiva e all'assegnazione dell'LCN.

Veniva altresì proposta domanda cautelare per ottenere la sospensiva dei provvedimenti impugnati e di autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. La richiesta di sospensione veniva rinunciata prima dell'udienza collegiale per la decisione in camera di consiglio e formulata istanza di una sollecita fissazione di udienza di discussione del merito.

* * *

Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Quarta Ter del T.A.R. Lazio – Roma, con attribuzione del numero di Registro Generale 1316/2025 ed è stato discusso in camera di consiglio del 11 febbraio 2025, all'esito della quale il T.A.R. Lazio - Roma, in data 12 febbraio 2025, ha pubblicato l'ordinanza n. 3188/2025 con la quale è stato disposto di *“integrarsi il contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.”*, ordinanza che si pubblica unitamente al presente avviso in versione integrale come estratta dal portale web della Giustizia Amministrativa. La presente notificazione è perciò indirizzata a *“tutti i soggetti collocati nella graduatoria per l'annualità 2024 ex D.P.R. n.146/2017 approvata con il decreto 20 novembre 2024, prot. 0023974 impugnato”* per come indicate nel presente avviso.

Verona – Roma, 20 febbraio 2025

Avv. Luciano Guerrini